



COMUNE DI VALLEDOLMO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO

Applicazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni

COMUNE DI VALLEDOLMO

PROVINCIA DI PALERMO

-----●●●●●●●●●●●●-----

REGOLAMENTO

Per L'applicazione dell'imposta Comunale sulla
Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta e al pagamento di un diritto a favore del Comune.

ART. 2

(Classificazione del Comune)

Ai sensi dell'art.4 della Legge 23 Ottobre 1989, n.421, il Comune di Valledelme appartiene alla V classe, in quanto gli abitanti residenti ammontano a 4.689 unità.

ART. 3

(Maggiorazione stagionale delle tariffe)

Non essendo il Comune di Valledelme dichiarato stazione di Turismo, le tariffe di cui al presente Regolamento rimangono invariate per tutto l'anno.

ART. 4

(Categorie delle località)

Non essendo il comune di Valledelme appartenente alle prime quattro classi, non si effettuano suddivisioni in categorie.

ART. 5

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive e acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici e aperti al pubblico e che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 6

(Soggetti passivi)

Soggette passive dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo ^{attraverso} ~~pubblico~~ il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce e vende la merce e fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 7

Modalità di applicazione dell'imposta

- 1) L'Imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie totale adibita alla pubblicità.
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario.
- 5) I festoni e simili riferibili al medesimo soggetto passivo, collocate in connessione fra di loro si considerano, al fine del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6) Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono invece cumulabili.
- 7) Qualora la pubblicità di cui agli art. 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 8

(DICHIARAZIONI)

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità, che comportano la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con variazione conseguente dell'imposta. E' fatto obbligo al Comune di procedere al riconguaglio tra l'importo dovuto con la nuova imposizione e quello già pagato per lo stesso periodo.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale, ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati che comporti un diverso ammontare della imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento delle relative imposte effettuate entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui all'art.12 -13 e 14, commi 1,2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal Primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 9

(Pagamento dell'imposta)

- 1) L'imposta è dovuta per le fattispecie prevista dagli articoli 12, commi 1 e 3, art.13 e 14 commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma imposizione tributaria, per le altre fattispecie il periodo dell'imposta è quello specificato dalle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento su C/C postale intestato alla tesoreria Comunale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non supera le 500 lire e per eccesso nel caso contrario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescrizione di dichiarazione.
- 3) Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale.
- 4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori ad un anno l'imposta deve essere pagata in un'unica soluzione. Mentre per la Pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta a rate trimestrali, se l'importo della stessa sia superiore a L. 3.000.000.
- 5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/GENNAIO 1988 n.43 e successive modificazioni. Il relativo ruolo deve essere reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752, comma 4 del Codice Civile.
- 6) Entro il termine di anni due da quello del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definito il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, mediante istanza. Il Comune è tenuto a provvedere entro 90 giorni.
- 7) Qualora la pubblicità viene effettuata su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude da quella della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione e di concessione.

ART.10

(Rettifica ed accertamento d'ufficio)

- 1) Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è

stata e avrebbe dovuto essere presentata, precede a rettifica e ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avvisi di ricevimento, appositi avvisi motivati.

- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta e della maggiore imposta accertata, l'importo delle soprattasse dovute e relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione del servizio, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1- Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi a disposizioni di rimborso.
- 2- Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
- 3- Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 12

PUBBLICITA' ORDINARIA

- 1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e qualsiasi altre mezzo non previste dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

COMUNE DI V CLASSE L. 16.000

- 2) Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1° che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese e frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3) Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su appositi strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica l'imposta base alla superficie complessiva degli impianti nelle misure e con le modalità previste dal Comma 1°/
- 4) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie complessiva compresa tra metri² 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta

è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri²
8,5 la maggiorazione è del 100%.

ART. 13

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

- 1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio e altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture ed altro, di uso pubblico e privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 comma 1, per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12 comma 4.
- 2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune, se il proprietario del veicolo vi ha la residenza e la sede.
- 3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa ed adibiti a trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa e qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti e mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, e a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe:
 - a) Per autoveicoli di portata superiore a 3.000Kg L. 144.000
 - b) Per autoveicoli di portata inferiore a 3.000Kg L. 96.000
 - c) Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie L. 48.000

Per i veicoli circolanti con il rimorchio la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.

- 4) Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché non sia posto non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.
- 5) E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 14

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

- 1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli e altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controlli elettronici, elettromeccanici e comunque programmati in modo da garantire la

variabilità del messaggio e la sua visione in modo intermittente lampeggiante e similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alle seguenti tariffe:

Comune di V ClasseL. 64.000

- 2) Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata superiore a tre mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari a una decima parte di quella ivi prevista.
- 3) Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- 4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici e aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuati su schermi e pareti giganti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

COMUNE DI V CLASSEL. 4.000

- 5) Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 15 Pubblicità varia

- 1) Per la pubblicità effettuata con striscioni e altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di 15 giorni e frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12 comma 1.
- 2) Per la pubblicità effettuata attraverso aereomobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti e manifestini, per ogni giorno e frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

COMUNE DI V CLASSEL. 96.000

- 3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
- 4) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, manifestini e altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno e frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e della quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

Comune di V ClasseL. 4.000

5) Per la pubblicità effettuata per mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno e frazione è la seguente:

COMUNE DI V CLASSEL. 12.000

ART. 16

RIDUZIONI DELL' IMPOSTA

1) La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 17

ESENZIONI DALL' IMPOSTA

1) Sono esenti dall'imposta:

a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione dei servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nella vetrina e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superano la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni di locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle poste all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui

- contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
 - g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
 - h) Le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua fini di lucro;
 - i) Le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge e di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usate, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 18

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente le affissioni, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, ovvero ove previste, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentarie di cui all'art. 3 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2) Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a Tremila abitanti;
- 3) La superficie da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in 18 metri quadrati per ogni mille abitanti.

ART. 19

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Per effettuare delle pubbliche affissioni è dovuta in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a 70 X 100 e per periodi di seguito elencati è la seguente:

per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni e frazione di essi.
--------------------------	--

COMUNE DI V CLASSE

L. 2000

L. 600

- 3) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%;

- 4) Per i manifesti costituiti da Otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%;
- 5) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
- 6) Le disposizioni previste per la imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche per i diritti sulle pubbliche affissioni;
- 7) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 20

RIDUZIONI DEL DIRITTO

- 1) La tariffa per il servizio di pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non entrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - b) Per i manifesti di Comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia fine di lucro;
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali.
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari.

ART. 21

ESENZIONI DAL DIRITTO

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esse svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi e richiamata alle armi.
 - c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
 - d) I manifesti delle autorità di Polizia in materia di sicurezza pubblica.

- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di Referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali ed Amministrative.
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 22

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro;
- 2) La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.
- 3) Il ritardo nelle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, ~~KKK~~ si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo superi i 10 giorni, il Comune deve darne comunicazione per iscritto al committente.
- 4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
- 5) Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il Committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme dovute entro 90 giorni;
- 6) Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso il 50% del diritto dovuto;
- 7) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati e comunque deteriorati, qualora non dispenga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
- 8) Per le affissioni richieste per lo stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni che contengono avvisi commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 e nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto; con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione nel capitolato di oneri di cui all'art.28 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
- 9) Nell'~~UFFICIO~~ del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio;

L'elenco degli spazi destinati alla pubblica affissione con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 23

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- 1) Per l'omessa, tardiva e infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta e del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta e del diritto evasi.
- 2) Per l'omesso e tardivo pagamento dell'imposta e delle singole rate di essa e del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta e del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 3) Le soprattasse previste nei precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta e il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- 4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 24

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentarie riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 Novembre 1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2) Per le violazioni delle norme regolamentarie stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 gg, dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3) Il Comune e il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura della rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura

della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di appositi avvisi secondo le modalità previste dall'art. 10.

- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
- 5) I preventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica Comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 25

GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) La gestione del servizio di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.
- 2) Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, letterac), della legge 08 Giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del D.Lg. 507/93.
- 3) Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 26

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

- 1) Per la gestione del servizio il Concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo. Il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al Comune.
- 2) L'aggio va rapportato alla misura unica dell'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno di concessione.
- 3) L'ammontare delle riscossioni al netto dall'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria Comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento

non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

- 4) Per il ritardato versamento delle somme dovute al Comune dal concessionario si applica un'indennità di mora del 7 % semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 Aprile 1910, N. 639;
- 5) Nel caso di variazioni di tariffa superiore al 10%, deliberate dal Comune e stabilite per legge, nel corso della concessione l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale alla maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART. 27

DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ha la durata massima di anni sei.
- 2) Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune, a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

ART. 28

CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

- 1- Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 32 del Decreto legislativo n. 507/93, viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante Asta Pubblica, salvo il ricorso ad altra forma, preventivamente autorizzata dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 78 della L.R. N. 10/1993.
- 2- Nel caso di licitazione privata, questa deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti all'albo di cui al sopracitato art. 32 del D.Lgs 507/93, che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente, secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art.

art.33 .

L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

3- L'iscrizione all'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, di data non anteriore a giorni novanta da quella in cui si svolge la gara.

4- I soggetti partecipanti alla gara debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.4 , 20 , e 26 della legge 4 Gennaio 1968 n.15, attestante che loro stessi e i soci della società che rappresentano, non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente , interessi in altre società partecipanti alla gara stessa. La omessa- presentazione della dichiarazione e la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione , ove non sia iniziata la gestione , e la decadenza della stessa a norma dell'art. 30 comma 2 1, lettera d).

5- Quando almeno due gare risultano infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore ad anni TRE, con esclusione della possibilità di rinnovo.

6- Nell'ipotesi dell'affidamento del servizio in concessione ad aziende speciali , l'aggio , il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

ART. 29

INCOMPATIBILITA'

Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) Ai Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato.
- b) Ai membri degli organi di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio in concessione;
- c) Al coniuge , ai parenti ed altri affini sino al secondo grado del Sindaco, dei Consiglieri e degli Assessori del Comune che affida il servizio in concessione;
- d) A coloro che , in dipendenza di altre gestioni precedenti, siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

ART. 30

D E C A D E N Z A

- 1- Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art.31;
 - b) per continue irregolarità e reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - c) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art.28;
 - e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità;
 - f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
 - g) per la scoperta preesistenza e il verificarsi, durante la concessione, di una delle cause di incompatibilità previste dall'art.29;
- 2- La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con Decreto del Ministro delle Finanze, sentito ove occorre il Prefetto.
- 3- Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. A tale scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

ART. 31

DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

- 1- Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante, munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.29 di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15, al Comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.
- 2- Il personale addetto al servizio deve essere munito di appo-

sito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.

- 3- E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la concessione del contratto a terzi.
- 4- A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione; il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma di legge 10 Giugno 1982 n. 348 ; Il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito e, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
- 5- In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14/04/1910 n. 639.

ART. 32

V I G I L A N Z A

- 1- Ai fini del comma 1, dell'art. 35 del D.Lgs. 507/93, il Comune è tenuto ad inviare, entro 30 giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del Regolamento e delle tariffe; Nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.
- 2- La Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il Regolamento, le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, fermo restando la loro esecutività.
- 3- Con decreto del Ministro delle Finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 4- Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 al fine di assicurare la regolarità della gestione, la loro mancata osservazione costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 32 dello stesso decreto, per il periodo in cui detta situazione perduri.

ART. 33

NORME FINALI

- 1- Le norme del presente Regolamento si applicano dal 1° Gennaio 1994.
- 2- Sono fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 18/ Marzo 1959 n. 132 e nell'art. 10 della legge 5/12/86 n. 856.

- Pertanto

Il Consiglio Comunale

- Visto il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

- Visto la bozza di Regolamento predisposto dall'ufficio comunale;

- Vista la votazione favorevole avanti riportata

D E L I B E R A

- 1) - Approvare il Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, che consta di n. 33 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante. Trasmettere la ~~suggerita~~ presente deliberazione al Ministero delle Finanze Direzione Generale per la fiscalità locale, ai sensi di legge.

Il Presidente alle ore 20,30 consultati i gruppi consiliari presenti, dispone la sospensione della seduta fino alle ore 22,00, da cui dovranno proseguire i lavori.

Alle ore 22,05 sono presenti il Presidente stesso e i Consiglieri Sigg.: Caccamisi e Armonia.

Il Presidente, assistito dal Segretario, accerta la mancanza del numero legale e dichiara deserta la ripresa di seduta.